

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , comprensiva della quota relativa agli impianti idroelettrici di pompaggio.

1-bis. 9. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e non concorrono fino alla fine del comma.

1-bis. 2. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

* **1-bis. 10.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

* **1-bis. 12.** Governo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli con le seguenti: che i proprietari cedano gli.

1-bis. 13. Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: , ferma restando fino alla fine del comma con le seguenti: individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al comma 1, ulteriori impianti *mid-merit*, come definiti nel piano di cessione approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto

1999, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con la lettera c) nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto medesimo. La proprietà di tale società o degli impianti di cui al presente comma, ovvero la loro disponibilità, è ceduta a terzi, utilizzando ogni strumento di mercato, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma ad Enel S.p.A. non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione né di metterla a disposizione di terzi.

1-bis. 14. Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: *mid-merit* con le seguenti: di modulazione e di punta.

1-bis. 7. Vernetti, Fistarol, Realacci.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1-bis. 11. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

ART. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico).

Sopprimerlo.

* **1-ter. 2.** Vernetti, Fistarol, Realacci.

Sopprimerlo.

***1-ter. 3.** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dal 1° settembre 2002 non si applica la compensazione della

maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. È confermata l'efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente periodo, e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1° settembre 2002, delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 26 gennaio 2000 e del 17 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

2. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 26 gennaio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 1° settembre 2002, sono quantificati con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono impartite disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso alle imprese medesime di tali oneri.

1-ter. 9. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1-ter. 1. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.

* **1-ter. 4.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , pari ai costi annui deri-

vanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.

* **1-ter. 8.** Governo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: È confermata l'efficacia aggiungere le seguenti: e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1° settembre 2002.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

1-ter. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 11 fino alla fine del comma con le seguenti: di individuazione degli oneri di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a recepire con proprio decreto.

1-ter. 6. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Ministro delle attività produttive, per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, fornirà all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le indicazioni per la copertura degli oneri finanziari occupazionali, come determinati dall'attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, risultanti scoperti per effetto dell'applicazione del presente articolo, in quanto graveranno sulle imprese produttrici-distributrici per effetto dell'applicazione della direttiva 96/92/CE.

1-ter. 7. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
1-TER 02 DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-quater.

0. 1-ter. 02. 1. Vernetti, Fistarol.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-quinquies.

0. 1-ter. 02. 2. Vernetti, Fistarol.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-sexies.

*** 0. 1-ter. 02. 3.** Vernetti, Fistarol, Rea-
lacci.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-sexies

*** 0. 1-ter. 02. 5.** Lion, Cento, Pecoraro
Scanio.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-septies.

0. 1-ter. 02. 4. Vernetti, Fistarol.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere i seguenti:

ART. 1-quater.

(Disposizioni in materia di rete di trasmissione nazionale di energia elettrica).

1. Al fine di assicurare l'unitarietà, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da tale riunificazione.

2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie ».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle finzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore ».

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « coloro che ne abbiano la disponibilità », sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, ».

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

ART. 1-quinquies.

(Misure per la remunerazione delle reti elettriche e della disponibilità di capacità di generazione).

1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di cui al

comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe per il periodo regolatorio avente inizio il 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2007:

a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assumendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito, quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli di Stato di lungo termine;

b) mantiene in capo alle imprese elettriche, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle stesse imprese rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del *price cap*, di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;

c) utilizza il meccanismo del *price cap* citato, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclusivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del capitale investito netto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione in misura sufficiente a mantenere la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale.

ART. 1-*sexies*.

(*Rimodulazione della carbon tax*).

1. A partire dal 1 gennaio 2003, alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion», impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni definiti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

ART. 1-*septies*.

(*Semplificazione di adempimenti burocratici*).

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: «entro un anno» fino alla fine

del comma sono sostituite dalle seguenti: « per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.

1-ter. 02. Governo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a),

non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

1-ter. 01. Quartiani.

(AC 2523 – Sezione 4)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL
TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Al titolo sopprimere le parole da: e per favorire fino alla fine.

Tit. 1. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(AC 2523 – Sezione 5)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. 01

(Misure urgenti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica).

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In mancanza di accordo entro il 30 giugno 2002 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 ».

2. In attesa che si concludano le procedure di aggregazione previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, il Ministero delle attività produttive promuove specifici accordi tra le imprese di distribuzione di energia elettrica, al fine di assicurare la gestione unitaria e lo sviluppo coordinato dei rami d'azienda preposti all'attività stessa.

3. Gli accordi di cui al comma 2 perseguono la valorizzazione delle imprese degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, alla luce dello stato di avan-

zamento delle trattative in corso, dei decreti di concessione emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dei criteri e dei parametri economici determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. 01 Lusetti, Verneti.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere i seguenti:

ART. 1-quater.

(Disposizioni in materia di rete di trasmissione nazionale di energia elettrica).

1. Al fine di assicurare l'unitarietà, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da tale riunificazione.

2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie ».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle finzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga

necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore ».

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « coloro che ne abbiano la disponibilità », sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, ».

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

ART. 1-quinquies.

(Misure per la remunerazione delle reti elettriche e della disponibilità di capacità di generazione).

1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe per il periodo regolatorio avente inizio il 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2007:

a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assumendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito, quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli di Stato di lungo termine;

b) mantiene in capo alle imprese elettriche, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze

realizzate dalle stesse imprese rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del *price cap*, di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;

c) utilizza il meccanismo del *price cap* citato, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclusivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del capitale investito netto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione in misura sufficiente a mantenere la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale.

ART. 1-*sexies*.

(Rimodulazione della carbon tax).

1. A partire dal 1 gennaio 2003, alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni definiti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera *a)*, non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

ART. 1-*septies*.

(Semplificazione di adempimenti burocratici).

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: « entro un anno » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.

1-ter. 02. Governo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui con-

sumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

1-ter. 01. Quartiani.

(AC 2523 – Sezione 6)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(AC 2523 – Sezione 7)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.43 Alfonso Gianni e 1.67 Gambini, nonché sull'articolo aggiuntivo 1-ter.01 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 2523 – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica, nonché disposizioni concernenti gli oneri generali del sistema elettrico » (A.C. 2523);

considerato che:

sono stati presentati progetti per la realizzazione di tre centrali termoelettriche nella regione Lombardia ai confini con la regione Piemonte e, precisamente, la

centrale di Torremenapace, la centrale di Sannazzaro e la centrale di Caseigerola;

le tre centrali sono ubicate in un'area avente un raggio di sette chilometri, già interessata da impianti con forte impatto ambientale;

il territorio confinante con l'area in questione risulta ad alta vocazione agricola con coltivazioni orticole molto importanti e sede di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli;

una così alta concentrazione di centrali comporterà un forte incremento delle emissioni di ossido di carbonio e ossidi di azoto; dette emissioni comporteranno, come evidenziato nella ricerca del dipartimento di colture arboree dell'Università di Torino, una netta riduzione della fotosintesi con notevoli danni alle coltivazioni e quindi all'economia di un vasto territorio;

una tale concentrazione di centrali, inserite in un contesto già compromesso, può determinare condizioni ambientali estremamente pericolose, oltre che per le colture agricole, anche per la salute degli abitanti;

la regione Piemonte ha espresso parere contrario alla realizzazione delle centrali;

il caso in questione è rappresentativo del più generale problema della valutazione di compatibilità ambientale nella realizzazione di impianti produttivi,

impegna il Governo:

a congelare l'iter di autorizzazione delle centrali termoelettriche sopraccitate;

a valutare la criticità ambientale e le conseguenze sulle attività agricole della zona, valutando la sovrapposizione degli effetti di tutte le attività potenzialmente inquinanti esistenti sul territorio sia in condizioni di normalità di funzionamento sia in caso di possibili incidenti;

a valutare la necessità di introdurre una norma che stabilisca una distanza

minima tra centrali termoelettriche di potenza superiore ai 200 mega watt di almeno 40/50 chilometri, nonché una distanza delle stesse centrali dai centri abitati di almeno 10 chilometri.

9/2523/1. Buglio, Rava.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2523, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

premessi che:

la mancata individuazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, rallentando l'attività di messa in sicurezza e di smantellamento delle centrali elettro-nucleari dismesse e degli impianti di produzione del combustibile nucleare, comporta un differimento nei tempi del possibile riutilizzo produttivo dei siti medesimi e un incremento dei costi che si riflette sugli operatori del settore e, conseguentemente, sulle tariffe elettriche;

i predetti siti, ove sollecitamente bonificati, potrebbero, tra l'altro, costituire aree ottimali per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia in grado di contribuire efficacemente al raggiungimento dei livelli di sicurezza ai fini dell'approvvigionamento energetico del Paese;

tale bonifica dovrebbe realizzarsi comunque entro il 2008, ma non è ancora stato possibile definire i criteri che dovrebbero presiedere all'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, premessa indispensabile di ogni azione di bonifica,

impegna il Governo

ad assumere sollecitamente ogni iniziativa, anche di natura legislativa, per favorire l'incremento della produzione di energia elettrica e la riduzione dei costi sopportati da produttori ed utenti attraverso la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli

impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismesso, nonché mediante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, previa individuazione del sito per la realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.

9/2523/2. Polledri, Zanetta, Foti, Rosso, Martinelli, Gibelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale:

considerate le determinazioni assunte nel corso del recente Consiglio europeo di Barcellona in materia di creazione di un mercato unico dell'energia, che rendono viepiù urgente un organico intervento riformatore;

rilevato come il predetto decreto-legge sia volto a fronteggiare una situazione di emergenza attraverso interventi di portata limitata giustificati dalla necessità e dall'urgenza di scongiurare una crisi del sistema di fornitura di energia elettrica;

ritenuto tuttavia che, secondo quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive del settore dell'energia in via di conclusione da parte della medesima Commissione, sussista altresì l'esigenza di pervenire in tempi estremamente brevi ad un riordino della complessiva articolazione del comparto per accelerare il processo di liberalizzazione del settore;

considerato, in particolare, che occorre assicurare, anche in prospettiva, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici affrontando i nodi critici dell'attuale sistema;

ritenuto, altresì, che, in assenza di un nuovo e penetrante intervento del legislatore, i cittadini e le imprese sconterebbero in misura sempre maggiore le

criticità del settore, contraddistinto tra l'altro da prezzi assai più elevati della media europea;

considerata pertanto l'urgenza di implementare l'attuale quadro normativo per consentire di compiere un insieme coerente di scelte di natura fiscale, industriale, tecnologica ai fini del rilancio del settore;

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro il 15 maggio 2002, un disegno di legge di complessivo riordino e riforma del settore dell'energia, che tenga conto degli orientamenti propositivi che verranno espressi nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva richiamata in premessa.

9/2523/3. Gastaldi, Gambini, Milioto, Vernetti, Saglia, Polledri, Cozzi.

La Camera,

esaminato il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale »;

preso atto che l'articolo 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive, prevede l'esito positivo della VIA con riferimento ad ogni singolo impianto di energia elettrica;

considerato che ai fini della valutazione di rischio ambientale provocato dal nuovo impianto occorre tener presenti eventuali concentrazioni degli impianti e dei tralicci di trasporto dell'energia nell'intero ambito territoriale;

considerato il duplice vantaggio, economico ed ecologico, proveniente dall'utilizzo di impianti misti che impiegano, di norma, combustibile derivato da rifiuti, nonché il metano come fonte integrativa nei casi di carenza di CDR;

impegna il Governo

a coordinare l'iniziativa di realizzazione di nuovi impianti di produzione di

energia elettrica con altre oggettive possibilità di utilizzo di energia da fonti rinnovabili o alternative considerate prioritarie, privilegiando in particolare la costruzione di impianti misti che utilizzino, altresì, combustibile derivato da rifiuti;

a valutare in particolare la possibilità di decentramento delle generazioni di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale, evitando la concentrazione delle centrali e delle reti di trasporto nei singoli ambiti territoriali e tenendo conto sia della necessità di una congrua distanza dalle centrali esistenti, sia della possibilità di avvicinamento dei nuovi impianti alle zone industriali con necessità emergenti;

a verificare l'effettivo utilizzo di tecnologie avanzate per prevenire l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni inquinanti nell'aria.

9/2523/4. Martinelli, Saglia, Zanetta, Parolo, Polledri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 7 del 2002 « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale » è stato adottato dal Governo al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

secondo i dati forniti dal gestore della rete di trasmissione nazionale la potenza offerta è pari a 48 mila 700 mw mentre il fabbisogno registrato nel dicembre del 2001 è stato di 52 mila mw. È stato quindi possibile far fronte alle richieste attraverso 6 mila mw di potenza importati dall'estero;

le linee di interconnessione con l'estero continuano ad essere strategiche, anche nell'ottica di un mercato unico europeo, oltre alla considerazione che il gestore della rete prevede un aumento di

chilometraggio delle linee ad altissima tensione di circa duemila chilometri nel 2002-2004;

se l'obiettivo è ottenere una rete elettrica che produca gli stessi prezzi all'interno del sistema nazionale è necessario che si superino le differenze zionali e i vincoli tra le zone geografiche del paese;

un esempio lampante degli ostacoli burocratici ed amministrativi che riguardano la rete è rappresentato dalla linea che dalla Puglia potrebbe portare energia in Campania e nelle altre regioni del sud di Italia, opera iniziata nel 1992 non ancora terminata a causa di impedimenti normativi;

le norme di semplificazione autorizzativa contenute nel decreto-legge n. 7 del 2002 possono essere applicate anche alle linee di trasmissione dell'energia elettrica;

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto-legge n. 7 del 2002 in coerenza con quanto affermato in premessa e a riformare tempestivamente le procedure di autorizzazione per lo sviluppo delle linee elettriche.

9/2523/5. Saglia, Zanetta, Tabacci, Polledri, Scalia, Catanoso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 2523, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7;

preso atto con soddisfazione del fatto che il provvedimento consente di dare concreta attuazione ad alcuni degli indirizzi fondamentali di politica energetica definiti dal Governo e dal Parlamento;

rilevato, peraltro, che a tale provvedimento dovranno far seguito ulteriori iniziative del Governo allo scopo di provvedere al complessivo riordino del settore e che, in proposito, nel corso dell'esame presso la X Commissione, tanto le forze

politiche di maggioranza quanto quelle di opposizione hanno convenuto circa l'opportunità di rimettere ad un apposito disegno di legge la definizione in termini organici della materia, anche sulla base delle conclusioni cui la medesima Commissione perverrà a conclusione dell'indagine conoscitiva allo scopo effettuata;

rilevato che nella stessa sede si dovrà definire una specifica disciplina da applicare nei casi in cui gli impianti siano insediati nel territorio di comuni adiacenti ad una regione diversa da quella di appartenenza, volta ad assicurare adeguate garanzie anche in ordine al pieno coinvolgimento nel procedimento delle regioni limitrofe;

tenuto conto che, in assenza di tale disciplina organica, potrebbero non risultare adeguatamente tutelati i diritti delle comunità residenti nelle regioni limitrofe a quelle nel cui territorio sono già avviati ovvero potrebbero nel breve termine iniziare i lavori di realizzazione di nuovi impianti;

considerato il caso, che appare particolarmente preoccupante, costituito dal fatto che in un'area compresa nel territorio della provincia di Pavia, avente l'estensione di sette chilometri di raggio, sulla quale già insistono tre industrie dichiarate ad alto rischio, quali la Oxon di Mezzana, la Raffineria di Sannazzaro e la Auschem di Castellar Guidobono, si prospetta la realizzazione di tre grandi centrali termoelettriche per complessivi 2400 Megawatt (pari a circa il 5 per cento del consumo energetico italiano), e che, in particolare:

la centrale Agip Petroli all'interno della Raffineria di Sannazzaro è in avanzata fase di autorizzazione della VIA;

la realizzazione della centrale di Voghera in località Torremenapace è già stata autorizzata;

appare evidente la necessità di evitare la costruzione della centrale di Casei Gerola;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle procedure autorizzative, tutte le iniziative per ridurre ed eliminare le concentrazioni localizzative delle centrali, al fine di ottimizzare l'utilizzo della rete di trasporto normale di energia elettrica esistente.

9/2523/6. Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella, Polledri.

La Camera,

esaminato il decreto 7 febbraio 2002 n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

constatato che nel polo energetico di Civitavecchia e Montalto di Castro è oggi concentrata gran parte della produzione di energia elettrica, tanto da considerare questo polo tra i principali d'Europa:

che l'Enel sulla base delle direttive europee e nazionali, sta provvedendo alla alienazione di parte del proprio parco centrali suddivise nelle tre GENGO che sono state messe sul mercato;

che in questo quadro l'Interpower (una delle tre GENGO) sta provvedendo a trasformare (per decreto governativo) alcune delle centrali ad olio combustibile a turbo-gas (Civitavecchia-Torre sud);

che l'Enel sempre a Civitavecchia-Torre nord ha presentato presso i Ministeri competenti e le altre autorità locali e regionali formale richiesta di trasformazione a carbone della centrale attualmente alimentata ad olio combustibile;

che sempre nello stesso sito (Montalto di Castro) l'Enel, si sta accingendo alla alimentazione dell'omonima centrale con *oil-emulsion* (olio pesante con grossa concentrazione di elementi inquinanti);

che questo processo di radicale trasformazione degli impianti produttivi nel sito di cui trattasi comporterà seri stravolgimenti ecologici, infrastrutturali, e

inciderà considerevolmente sul sistema industriale e delle imprese locali in quell'area;

che in questo contesto, a fronte di una totale rinuncia della regione Lazio e delle province interessate (Roma e Viterbo) ad esercitare un ruolo di coordinamento e di presenza attiva tra gli enti locali appare necessario costituire un fronte unico comune capace di tutelare gli interessi della economia locale, della salute dei cittadini e più complessivamente della tutela di un territorio (quello degli etruschi) così orribilmente devastato dalla presenza di numerosi elettrodotti che attraversano comprensori pregevoli ed unici al mondo sotto il profilo archeologico, ambientale e monumentale;

temendo che le amministrazioni locali, da sole, non riescano a sostenere il confronto con i colossi dell'energia elettrica rischiando (come spesso è avvenuto) di soccombere di fronte alle legittime aspirazioni dello sviluppo economico e alla tutela ambientale e della salute dei cittadini;

tutto ciò premesso e prima ancora che su quel territorio possa tra qualche tempo scatenarsi un caos industriale e di iniziative incontrollate dove ogni impresa energetica (Interpower, Enel, oggi; domani chissacchi) agisca in regime di assoluta libertà se non di arbitrio con investimenti di migliaia di miliardi che se non coordinati con gli enti locali e regionali finirebbero per provocare effetti imprevedibili, se non dannosi sull'intero assetto economico ambientale ed infrastrutturale di quella vasta ed importante area del nostro paese,

impegna il Governo

adoperarsi per la convocazione, congiuntamente alla regione Lazio, di una conferenza regionale dell'energia, con la partecipazione dell'Enel, Interpower e gli enti locali interessati al fine di definire un quadro di riferimento istituzionale, industriale e di salvaguardia ambientale capace

di tutelare con chiarezza, e senza furberie di sorta le esigenze dello sviluppo economico, la tutela del sistema industriale locale, la salute dei cittadini e che nel contempo sappia, a fronte di consistenti investimenti, impedire la penetrazione di infiltrazioni mafiose e malavitose in genere.

Nella stessa conferenza dovrà altresì emergere con chiarezza un impegno preciso dell'Enel, della regione Lazio e del Governo (Ministero ambiente) a presentare entro tempi brevi un piano di bonifica e rimozione di quegli elettrodotti che risultino incompatibili con la presenza sul territorio di beni archeologici, naturalistici e monumentali di inestimabile valore.

9/2523/7. Tidei, Realacci, Quartiani, Vigni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2002,

rilevata l'urgenza di adottare misure volte a salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico nazionale, attraverso il rafforzamento del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia;

rilevato che tale esigenza troverà risposta nella realizzazione e nel potenziamento di impianti di energia elettrica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture ad essi indispensabili;

considerato che tali interventi, che hanno carattere di massima urgenza, saranno realizzati previo esito positivo della valutazione di impatto ambientale (VIA) delle opere, al fine di una condivisibile esigenza di rispetto e tutela dell'ambiente;

sottolineato che le norme del disegno di legge sono volte a contemperare opportunamente le esigenze di rispetto e tutela dell'ambiente con quelle di celere realizzazione delle opere da esso previste;

impegna il Governo

ad adottare ogni idonea iniziativa affinché i procedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale si concludano entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 dovendosi in ogni caso considerare tale termine una scadenza non valicabile per la conclusione dell'istruttoria, in modo da garantire la tempestiva realizzazione di opere indispensabili a scongiurare il rischio di future crisi ed interruzioni della fornitura di energia.

9/2523/8. Lazzari.

La Camera,

premesso che la riforma dell'articolo 117 della Costituzione assegna la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia alla legislazione concorrente;

impegna il Governo

a promuovere in sede di conferenza unificata la definizione di un accordo-quadro contenente i criteri sull'esercizio delle rispettive competenze nelle materie della produzione e trasporto dell'energia.

9/2523/9. Gambini.

La Camera,

premesso che:

presso moltissimi impianti industriali sorti negli anni sessanta sono operative centrali termoelettriche che rappresentano una importante opportunità di sviluppo e di crescita del tessuto economico e produttivo;

queste centrali sono vecchie e necessitano di misure di *revamping* finalizzate all'abbattimento dei costi anche ambientali;

molte aree dove operano centrali di questo genere sono interessate da strumenti di reindustrializzazione e della programmazione negoziata per il rilancio economico e produttivo come nel caso di Pisticci, Brindisi, Ottana, Gela, Manfredonia e altre realtà;

impegna il Governo

a prevedere misure di *revamping* per le centrali termoelettriche già operative nelle aree industriali nelle regioni ricadenti nell'obiettivo 1.

9/2523/10. Molinari, Verneti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 2523, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7;

rilevato che risulta necessario definire una specifica disciplina da applicare nei casi in cui gli impianti termoelettrici siano insediati nel territorio di comuni adiacenti ad una regione diversa da quella di appartenenza, volta ad assicurare adeguate garanzie anche in ordine al pieno coinvolgimento nel procedimento delle regioni limitrofe;

tenuto conto che, in assenza di tale disciplina organica, potrebbero non risultare adeguatamente tutelati i diritti delle comunità residenti nelle regioni limitrofe a quelle nel cui territorio sono previsti i nuovi impianti;

considerato il caso, che appare particolarmente preoccupante, ed il fatto che in un'area compresa nel territorio della provincia di Pavia, avente l'estensione di 15 chilometri di diametro in cui preesistono tre industrie dichiarate ad alto rischio, si prospetta la realizzazione di tre grandi centrali termoelettriche per complessivi 2.400 Megawatt, e che in particolare:

la centrale AGIP Petroli all'interno della raffinerie di Sannazzaro è in avanzata fase di autorizzazione della VIA;

le realizzazione della centrale di Voghera è già stata autorizzata;

risulta evidente la necessità di non autorizzare la costruzione della centrale di Casei Gerola;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle procedure autorizzative, tutte le iniziative per ridurre ed evitare le concentrazioni localizzative delle centrali, al fine di ottimizzare l'utilizzo della rete di trasporto normale di energia elettrica esistente.

9/2523/11. Rava.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: ANGELA NAPOLI; LA RUSSA ED ALTRI; BOATO ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA QUALE LINGUA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA (750-1396-2289)

(A.C. 750 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 23. Mascia, Deiana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica garantisce l'uso ufficiale delle lingue delle minoranze linguistiche nei rispettivi territori.

1. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Le lingue usate dalle minoranze possono essere parificate nei casi e nei modi previsti dalla legge.

1. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Restano consentite disposizioni riguardanti l'uso ufficiale di lingue minoritarie in Italia, disciplinate da leggi speciali.

1. 25. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica

blica promuove i diritti connessi alla libertà di espressione ed il patrimonio culturale costituito dalle diversità linguistiche presenti nel territorio.

- 1. 24.** Bimbi, Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Frigato, Giovanni Bianchi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Le diverse espressioni linguistiche presenti nel territorio della Repubblica costituiscono un patrimonio culturale oggetto di specifica tutela e valorizzazione.

- 1. 1.** Colasio, Bimbi, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Frigato, Delbono, Giovanni Bianchi, Sandi, Carbonella, Duilio, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La ricchezza

delle diverse espressioni linguistiche della Repubblica è un patrimonio culturale oggetto di particolare tutela e valorizzazione.

- 1. 2.** Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Sandi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Repubblica è un patrimonio culturale.

- 1. 3.** Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Sandi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica valorizza gli idiomi locali.

- 1. 26.** Cè, La Russa, Volontè, Saponara, Guido Giuseppe Rossi, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI NIZZA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A NIZZA IL 26 FEBBRAIO 2001 (1579)

(A.C. 1579 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 1579 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

(A.C. 1579 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Trattato stesso.

(A.C. 1579 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1579 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che la dichiarazione sul futuro dell'Unione europea allegata al trattato di Nizza menziona espressamente quattro temi oggetto del processo di riforma avviato con la convenzione europea, tra cui c'è il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura europea;

che nel quadro istituzionale europeo attuale ancora embrionale risulta il rap-

porto attivo tra Parlamenti nazionali e istituzioni comunitarie in ordine alla formazione del diritto comunitario e alla possibilità di controllo democratico su tale formazione da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro rappresentanti;

impegna il Governo

a sostenere, nell'ambito della convenzione europea, la linea di un'attivazione sollecitata di un ruolo più incisivo dei Parlamenti nazionali, in ordine alla formazione delle norme e delle decisioni comunitarie, da realizzarsi sia tramite un accordo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali che sistematizzi i rapporti tra questi soggetti sia attraverso un maggiore ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del processo legislativo.

9/1579/1 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Teodoro.

La Camera,

premessi che:

l'Europa vive oggi una fase della sua storia che può rendere possibile il costruire per i propri cittadini e per le nuove generazioni, uno spazio politico comune basato su principi democratici, pluralistici e liberali così come discende dalla sua cultura millenaria;

l'Europa costituisce già un luogo di incontro diplomatico, politico e culturale privilegiato dove gli Stati si impegnano fattivamente a costruire un futuro per i cittadini dell'Unione che sia di pace e coesione sociale ed economica, un luogo dove i diritti inalienabili della persona e dei popoli siano tutelati;

l'Italia si distingue per la peculiarità del suo tessuto produttivo basato soprattutto sulle PMI ma che, anche per questo, è particolarmente sottoposto alle pressioni competitive del mercato unico

che possono accentuare il rischio di far crescere le già esistenti disomogeneità sociali e territoriali;

i lavori della Convenzione e la successiva Conferenza Intergovernativa rappresentano un passaggio dalla indubbia valenza storica;

impegna il Governo

a farsi promotore, in collaborazione con la rappresentanza parlamentare, durante i lavori della Convenzione, di iniziative politiche tese a:

garantire, in sede di dibattito relativo alla definizione dello status della Carta dei diritti fondamentali, il rispetto del patrimonio culturale di matrice cristiana, delle libertà, delle diversità culturali, dei vari popoli europei, diversità che rappresentano la grandezza creativa del vecchio continente;

far sì che l'Unione europea si possa dotare di strumenti comunitari efficaci atti a controllare le frontiere esterne sottoposte alla pressione delle organizzazioni terroristiche e della crescente immigrazione clandestina;

far sì che l'Unione europea riesca, anche attraverso azioni mirate come il « Piano Marshall » per la Palestina, ad esercitare un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale come fattore di pace e stabilizzazione regionale;

prevedere che il Trattato che scaturirà dalla Conferenza Intergovernativa conseguente alla Convenzione venga sottoposto all'approvazione dei cittadini tramite referendum; l'adozione di questa procedura rappresenterà un importante coinvolgimento di tutti i cittadini nel processo di unificazione in corso;

applicare realmente il principio di sussidiarietà, verticale ed orizzontale, valorizzando le autonomie locali e pervenendo ad una chiara ripartizione di poteri e competenze tra i livelli nazionali e quello sovranazionale;

considerare le esigenze delle aree deboli del nostro Paese nel momento in cui il processo di allargamento dell'Unione europea ridistribuirà le risorse comunitarie, modificando gli indirizzi di fondo della politica di coesione economica e sociale;

rafforzare il ruolo dei Parlamenti, intesi come luogo di rappresentanza democratica degli interessi nazionali, nella fase ascendente della formazione della normativa europea, proponendo un unico

interlocutore governativo chiamato a raccogliere i contributi a livello nazionale e a trasmetterli in sede di trattativa europea.

9/1579/2 Cè, Ramponi, Rivolta, Volontè, Selva, Stucchi, Pacini, Paoletti, Baldi, Rizzi, Guido Rossi, Nan, Ascierio, Aïraghi, Riccardo Conti, Bricolo, Sergio Rossi, Lainati, Galli, Gibelli, Polledri, Parolo, Ercole, Naro, Lussana, Francesca Martini.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001230